

Causa C-930/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

13 dicembre 2019

Ricorrente:

X

Convenuto:

Stato belga

1. Oggetto e dati della controversia

- 1 Il 26 settembre 2010 X, cittadino algerino, sposava ad Algeri (Algeria) S.K., cittadina francese. Il 22 febbraio 2012 X faceva ingresso nel territorio belga per ivi ricongiungersi alla moglie, autorizzata a soggiornare in Belgio. X otteneva il rilascio di una carta di soggiorno come familiare di un cittadino dell'Unione europea.
- 2 I coniugi X e S.K. hanno una figlia.
- 3 Dopo quasi cinque anni di matrimonio e due anni di convivenza in Belgio, X, vittima di violenze da parte della moglie (insulti, aggressioni fisiche e minacce di morte) si è visto costretto a lasciare il domicilio coniugale. Il 22 maggio 2015 X spostava il proprio domicilio a un indirizzo diverso da quello della moglie e della figlia. Da allora la convivenza non è più stata ripristinata. Dal 10 settembre 2015 S.K. risiede in Francia con la figlia.

- 4 Il 14 dicembre 2017 il convenuto revocava a X il diritto di soggiorno. Pur osservando che X si è indubbiamente trovato in «una situazione particolarmente difficile» (per fatti di violenza coniugale), esso aggiunge che X non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza propri tali da non dipendere più dall'assistenza sociale, come richiesto dalla normativa belga.
- 5 Il 26 gennaio 2018 X ha presentato dinanzi al Conseil du Contentieux des Étrangers un ricorso finalizzato a ottenere l'annullamento di detta decisione.

2. Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- 6 L'articolo 20 così dispone:

«Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge».

- 7 L'articolo 21 prevede quanto segue:

«Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità».

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare

- 8 L'articolo 15 prevede quanto segue:

«1. Trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante.

Gli Stati membri possono limitare la concessione del permesso di soggiorno di cui al primo comma al solo coniuge o al partner non sposato in caso di rottura del vincolo familiare.

2. Gli Stati membri possono concedere un permesso di soggiorno autonomo ai figli adulti e agli ascendenti diretti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti diretti di primo grado, un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato, previa domanda, ove richiesta, alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.

4. I requisiti relativi al rilascio e alla durata del permesso di soggiorno autonomo sono stabiliti dalla legislazione nazionale».

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

9 L'articolo 13 così dispone:

«Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell'unione registrata

1. (...)

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

(...)

c) situazioni particolarmente difficili, come il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno;

(...)

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante,

ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. (...)».

3. Posizioni delle parti

3.1. X

- 10 X denuncia l'ingiustificata disparità di trattamento di cui è oggetto quale coniuge di un cittadino dell'Unione rispetto a un coniuge di un cittadino di un paese terzo titolare di un diritto illimitato di soggiorno, in particolare in caso di interruzione della convivenza a seguito di violenze coniugali.
- 11 Infatti, a differenza di quest'ultimo, il suo diritto al mantenimento del soggiorno è sostanzialmente subordinato alla condizione che egli lavori o disponga di risorse sufficienti.
- 12 X afferma che detta discriminazione viola, segnatamente, gli articoli 20 e 21 della Carta.

3.2. *Convenuto*

- 13 Nella specie, il ricorrente non dimostra in che modo la sua situazione (quale familiare di un cittadino dell'Unione europea) sia comparabile a quella di un familiare di un cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno illimitato.
- 14 La situazione dei cittadini dell'Unione non può essere comparata alla situazione dei cittadini di uno Stato terzo. Lo stesso vale per la situazione dei loro (ex) familiari.
- 15 Anche ammettendo che le categorie comparate siano simili, il che non è, il diverso trattamento dedotto dal ricorrente si fonda su un criterio oggettivo e non può essere considerato sproporzionato.
- 16 Infatti, la disposizione di legge contestata, che prevede la condizione relativa alle risorse, recepisce nel diritto interno le disposizioni della direttiva 2004/38, in particolare il suo articolo 13.
- 17 Inoltre, per quanto attiene al principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta, il suo paragrafo 2 corrisponde all'articolo 18, primo comma, TFUE (ex articolo 12 CE) [v. le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 2)]. Orbene, la Corte ha stabilito che «[t]ale disposizione (...) non trova applicazione nel caso di un'eventuale disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi» (sentenza del 4 giugno 2009, Vatsouras e Koupantantze, C-22/08 e C-23/08, EU:C:2009:344, punto 52). Ne consegue che l'articolo 21, paragrafo 2, della Carta si applica soltanto ai casi in cui un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio

rispetto ai cittadini di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalità, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie. Pertanto, nella specie, non può essere ravvisata alcuna discriminazione alla luce dell'articolo 21 della Carta.

4. Valutazione del Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri)

- 18 Il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) constata che i familiari vittime di violenze domestiche sono effettivamente oggetto di un trattamento diverso a seconda che abbiano beneficiato di un ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione o con un cittadino di un paese terzo autorizzato a soggiornare in Belgio.
- 19 È vero che entrambi godono di un diritto a proseguire il soggiorno in caso di interruzione della convivenza a fronte di episodi di violenza ma, a differenza dei familiari di un cittadino dell'Unione, i familiari di un cittadino di un paese terzo, vittime di violenza, sono tenuti a provare unicamente le violenze.
- 20 La Cour Constitutionnelle de Belgique (Corte costituzionale, Belgio) ha già stabilito che detta medesima disparità di trattamento tra i familiari di un cittadino belga e i familiari di un cittadino di un paese terzo non era giustificata, sottolineando, tuttavia, che le disposizioni di cui trattasi «si applicano ai familiari di un cittadino belga che non si è avvalso del proprio diritto alla libera circolazione. In tal caso, l'applicazione, ai familiari di un cittadino belga, dei requisiti [di legge] non deriva dal recepimento della direttiva 2004/38/CE, ma si fonda su un'autonoma decisione del legislatore» (sentenza n. 17/2019 del 7 febbraio 2019).
- 21 Nel caso di specie, il convenuto ha dato applicazione a una norma di legge che recepisce una disposizione contenuta in una direttiva (articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE). Tale regime diverge da quello previsto in un'altra direttiva per i familiari di un cittadino di un paese terzo (articolo 15 della direttiva 2003/86/CE).
- 22 Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sull'illegittimità degli atti dell'Unione (sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 15). Di conseguenza, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ritiene indispensabile adire la Corte per dirimere la questione della discriminazione risultante dalla disparità di trattamento operata dal legislatore dell'Unione tra due categorie di familiari oggetto di due diversi strumenti di diritto dell'Unione.
- 23 Ogni atto legislativo dell'Unione deve poter essere esaminato alla luce del principio di parità di trattamento o del principio di non discriminazione, come sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta. Se un'interpretazione conforme non è

possibile, tale atto deve essere dichiarato invalido e le disposizioni nazionali adottate in esecuzione di esso saranno disapplicate.

- 24 Infine, per quanto attiene all'argomentazione sviluppata dal convenuto in merito all'applicazione dell'articolo 21 della Carta (v. punto 17), il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ritiene di non dover rispondere, in quanto la Corte si pronuncerà sull'applicazione, nella specie, dell'articolo 20 o 21, paragrafo 1 o 2, della Carta.
- 25 Alla luce di quanto precede, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ritiene di dover chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla conformità agli articoli 20 e 21 della Carta, della fissazione di una condizione generale aggiuntiva, nell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, e, quindi, sulla validità di detta disposizione del diritto dell'Unione.

5. Questione pregiudiziale

- 26 Il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) sottopone alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la seguente questione:

«Se l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri violi gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella misura in cui prevede che il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro – in particolare, se situazioni particolarmente difficili, come ad esempio il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno –, ma soltanto a condizione che gli interessati dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni, mentre l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, che prevede la medesima possibilità di mantenere un diritto di soggiorno, non subordina detto mantenimento a quest'ultima condizione».